

Copia

N. 6 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI - ART.9 D.L. N.78/2009 CONVERTITO IN LEGGE N.102/2009.

L'anno duemiladieci addì ventuno del mese di Gennaio alle ore 14:50 , in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Sigg.:

ROBBIANO Lorenzo	Sindaco	SI
GARASSINO Enzo	Vice Sindaco	SI
CASCARINO Carmine	Assessore	SI
BRODA Felicia	Assessore	SI
PARODI Paolo	Assessore	SI
MARUBBI Germano	Assessore	SI
CAVANNA Paola	Assessore	SI
TEDESCHI Simone	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale LO DESTRO Angelo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROBBIANO Lorenzo, nella sua qualità di Sindaco, e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale N. 6 in data 21/01/2010

Ufficio proponente: Segretario Direttore Generale

Proposta di deliberazione N. 10

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI - ART.9 D.L. N.78/2009 CONVERTITO IN LEGGE N.102/2009.

Riferisce l'Assessore Marubbi.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 9, comma 1 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009 n. 102, prevede che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del 29/06/2000, recepita con il D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, gli enti, tra cui i Comuni, adottino entro il 31 dicembre 2009 misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento della somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e che le misure adottate siano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

CONSIDERATO che il medesimo comma, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, mette in capo al funzionario che adotta impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica prevedendo che la violazione di tale obbligo comporti responsabilità disciplinare ed amministrativa;

VISTA altresì la successiva estensione agli enti locali della attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e considerato che i risultati delle analisi dovranno essere illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 ed allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1 commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

RITENUTO di dover procedere a dare attuazione al disposto normativo, non senza esprimere riserve sull'applicabilità di una simile disposizione per le autonomie locali, in quanto i principi su cui si fonda il vigente ordinamento contabile degli E.E.L.L. concentrano la loro azione sulla registrazione degli impegni di spesa in conto competenza e residui, mentre, allo stato, il Legislatore chiede agli Enti Locali di introdurre norme regolamentari non coerenti con l'impianto del TUEL e cioè di istituire una specifica regolamentazione che introduca un apposito procedimento di sistematizzazione dei flussi di pagamento contestualmente all'assunzione del relativo impegno di spesa, introducendo indirettamente elementi contabili caratteristici del Bilancio dello Stato "per cassa";

DATO atto altresì che il riferimento alle regole di finanza pubblica rimanda sostanzialmente alla normativa del Patto di stabilità, che limita attualmente solo i pagamenti in conto capitale mettendoli in diretta relazione ai flussi di riscossione delle somme a suo tempo destinate al finanziamento della spesa ed escludendo le entrate derivanti da

operazioni di indebitamento dell'Ente, mentre non rappresenta una novità per gli enti locali il fatto che prima di assumere impegni di spesa si debba accertare che esistano i relativi stanziamenti in bilancio in quanto tale previsione è sempre stata presente nell'ordinamento dei comuni;

RITENUTO di fornire agli uffici i necessari indirizzi operativi;

VISTO l'allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del servizio competente, nonché in conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale;

DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha rilevanza ai fini contabili;

CON voti unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare, ai fini del rispetto ed attuazione dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, le misure organizzative indicate nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di pubblicare le presenti misure sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009.

MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE ED APPALTI

(ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009)

1. Il visto di regolarità contabile previsto dall'articolo 151, comma 4 del Tuel, da acquisirsi dai Responsabili dei Servizi ai fini dell'esecutività del provvedimento di spesa, ed emanato dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili tiene conto anche delle previsioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009. Tale circostanza verrà esplicitata formalmente nel testo delle Determinazioni Dirigenziali che attivino spese rilevanti ai fini della normativa in discorso (può essere a tal fine utilizzata la dicitura "acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del TUEL, comprensivo dell'accertamento di compatibilità di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009, ai sensi della deliberazione G.C. ...)
2. Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili pertanto è tenuto a verificare, in sede di impegni di spesa rilevanti ai fini della normativa in discorso, che i pagamenti derivanti siano compatibili con la programmazione dei saldi di cassa contenuta nel prospetto dimostrativo del Patto di stabilità di cui al comma 12 dell'art. 77bis della legge 133/2008,
3. I Responsabili dei Servizi avranno cura di stabilire, nella stipula dei contratti volti all'acquisizione di beni e servizi e laddove possibile, quale termine per il pagamento non meno di sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Ente. In ogni caso il programma dei pagamenti dovrà essere stabilito e formalizzato con le controparti tenuto conto delle realistiche e prudenziali possibilità di effettivo introito dei finanziamenti in entrata.
4. Con specifico riferimento ai contratti per lavori pubblici, finanziati o co-finanziati da contributi in conto capitale da parte di soggetti pubblici che, per complessa struttura organizzativa e/o vincoli sul rispetto del patto di stabilità interno, dovessero ritardare l'erogazione oltre i termini per i pagamenti contrattualmente stipulati dalla stazione appaltante, il Responsabile del Servizio che ha impegnato la spesa, prima che possano essere presentate richieste di interessi per ritardato pagamento, dovrà valutare la convenienza del ricorso ad anticipazioni di cassa per il tramite del Tesoriere, alle condizioni previste nella Convenzione di Tesoreria in vigore.
5. Il medesimo Responsabile dovrà peraltro farsi carico di seguire con estrema cura la fase della riscossione dell'entrata già accertata, mettendo in atto tutte le azioni positive necessarie a tale riguardo.
6. Nella redazione di ciascun provvedimento che comporta impegno di spesa e che risulta connesso ad una transazione commerciale, il responsabile del servizio interessato dà atto dell'eventuale pattuizione di termini di pagamento differenti da quelli ordinariamente stabiliti dall'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002.
7. Gli impegni di spesa in conto capitale dovranno contenere la previsione della data o delle date di pagamento previste.
8. L'acquisizione e controllo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), quando necessario, sono effettuati preventivamente dall'ufficio che dispone la liquidazione.
9. Gli uffici proponenti trasmetteranno al Servizio finanziario gli atti di liquidazione

completi di tutti i documenti ed elementi necessari secondo le regole stabilite dal Regolamento di contabilità e con congruo anticipo rispetto alla scadenza di pagamento.

10. La verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 sui pagamenti eccedenti l'importo di €. 10.000,00 viene effettuata dal Servizio Finanziario in via telematica all'atto della redazione del mandato di pagamento;
11. Il Servizio Finanziario provvede all'emissione degli ordinativi di pagamento, nei tempi tecnici minimi possibili, salvi motivi contrari imposti da situazioni contingibili, vigilando sulla tempestiva esecuzione dei pagamenti da parte del tesoriere;
12. Il Servizio deputato al Controllo di Gestione provvede periodicamente alla rilevazione del tempo medio, in giorni, di pagamento delle fatture per le spese in Conto capitale in termini di rapporto tra la data fattura, la data di registrazione della medesima, la data di scadenza del pagamento /data emissione mandato di pagamento con lo scopo di segnalare tempestivamente le problematiche che impediscono il rispetto dei termini ordinari o concordati.